

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 22/01/2026

FATTO

La ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione mensile – stipulato in data 17 ottobre 2016 ed estinto anticipatamente, previa emissione del conteggio consuntivo rilasciato dall'intermediario convenuto in data 12 novembre 2020 (con chiusura al 30/11/2020) – lamenta il diniego alla riduzione pro quota dei costi del finanziamento corrisposti in unica soluzione in fase di somministrazione del credito e non maturati. Insoddisfatta dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito, per complessivi € 2.556,71 (oltre interessi legali dalla data di estinzione sino al soddisfo).

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alla domanda della ricorrente deducendo: la validità dell'art 6 bis del D.P.R. n. 180/1950 che ingenera in capo agli enti finanziatori il *"legittimo affidamento"* circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi up front e costi recurring; che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 09/02/2023, ha affermato che *"[l']articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE [...], deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito"*, precisando che la differenza rispetto ai principi della sentenza Lexitor è solo di *"contesto"* e non di *"merito"*; che il conteggio estintivo emesso a valere sul rapporto oggetto di vertenza è stato elaborato in conformità al contratto, le cui clausole sono state approvate dalla cliente (cita Trib. di Milano, sent. n. 3766/2022, Trib. di Asti, sent. n. 255/2020); che la Corte Costituzionale, con

sentenza n. 263/2022, ha statuito che *“i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni up-front] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva”*, pertanto, ogni domanda di rimborso di commissioni, non soddisfatta neppure dal soggetto con cui è stato sottoscritto il contratto, non potrà che essere rivolta nei confronti dello Stato Italiano. L’intermediario ha inoltre eccepito che con l’esecuzione del pagamento a saldo del debito residuo liquidato nel conto di estinzione, la cliente avrebbe accettato di definire l’estinzione del finanziamento mediante versamento della somma all’uopo liquidata, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento, al contratto e/o al conteggio estintivo e, dunque, non avendo null’altro a pretendere nei confronti della deducente per effetto dell’anticipata estinzione. Conclude chiedendo la declaratoria di *“inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso”*.

DIRITTO

La ricorrente agisce per l’accertamento del proprio diritto alla restituzione pro-quota dei costi del finanziamento anticipatamente estinto rispetto alla scadenza convenuta, ex art. 125-sexies, Tub.

L’intermediario ha riconosciuto solo in parte il diritto della ricorrente alla riduzione dei costi del credito eccependo, inter alia, che la stessa, corrispondendo la somma a saldo del debito residuo liquidato nel conteggio consuntivo, avrebbe rinunciato a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento.

Tale rilievo non può essere condiviso.

Sull’efficacia liberatoria delle quietanze sottoscritte in occasione dell’estinzione anticipata di finanziamenti a consumatori, è stato chiarito che l’effetto preclusivo, in ordine alla possibilità di adire l’ABF per ricevere tutela, in astratto sussiste ove detti atti – alla stregua di accordi transattivi o rinunciativi – contengano un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, ossia la determinazione quantitativa e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò a cui il cliente abbia inteso rinunciare, e alla volontà espressa dal dichiarante, in termini non equivoci, di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall’intermediario non restituite (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 8827/2017; Coll. Napoli, Dec. n. 16541/2020). Nel caso di specie il rendiconto emesso dall’intermediario in data 12 novembre 2020 è privo di qualsivoglia riferimento all’oggetto di una eventuale rinuncia. Lo stesso rappresenta un mero documento ricognitivo del predisponente che attesta l’importo dovuto dal finanziato per estinguere anzitempo il prestito. Pertanto deve escludersi che esso rappresenti atto impeditivo alla proposizione del ricorso qui in esame, il quale si palesa meritevole di apprezzamento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Con riferimento ai contratti stipulati – come nella specie – prima dell’entrata in vigore (25 luglio 2021) del decreto “Sostegni-bis” (convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021) che ha modificato l’articolo 125-sexies, TUB, il Collegio rammenta il proprio costante orientamento in virtù del quale: in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; l’importo da rimborsare relativamente ai costi recurring è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’ammontare di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, Lexitor) che ha fornito l’interpretazione dell’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all’uopo precisando che

“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno dal momento che: “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva”. Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri *up front*, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata con un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ciò osservato, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l'art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”). Il delineato quadro giuridico in cui la vertenza si colloca trova conferma nel disposto dell'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie, in esecuzione del contratto di prestito oggetto di vertenza, il finanziatore ha posto a carico della ricorrente le seguenti voci di costo - trattenute in unica soluzione in sede di somministrazione del capitale - rilevanti ai fini della decisione: euro 450,00 a titolo di “spese di istruttoria” (art. 5, lett. C); euro 3.574,83 a titolo di “commissioni del finanziatore” (art. 5, lett. E, di cui € 1.729,23 indicata come quota non rimborsabile ed € 1.845,60 come quota rimborsabile); euro 2.142,00 a titolo di “commissioni dell'intermediario del credito” (art. 5, lett. F); euro 193,20 a titolo di “oneri incasso rata” (art. 5-lett. G).

Con riferimento alle commissioni in favore del finanziatore, seppure il contratto distingue la quota rimborsabile da quella non rimborsabile, in relazione a quest'ultima, la descrizione delle attività remunerate presente nella relativa clausola determinativa (es. “*spese di gestione documentale ai fini della conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale a favore del cedente per il periodo prescritto dalla legge, anche successivamente all'estinzione del prestito, servizi informatici di supporto*”) induce a considerare tale voce di costo alla stregua di una componente *recurring* (cfr. ABF Coll. Milano, Dec. n. 7693/2025; Coll. Palermo, Dec. n. 1476/2025; Coll. Bari, Dec. n. 407/2024; Coll. Napoli, Dec. n. 8575/2018). Pertanto detti oneri dovranno essere restituiti alla ricorrente in funzione del periodo di dilazione non goduto, quantificando l'importo ripetibile in base al criterio *pro rata lineare*. Lo stesso dicasi con riguardo alle spese di incasso rata, addebitate in unica soluzione, soggette a maturazione nel tempo.

Medesimo diritto restitutorio sussiste in relazione alla quota delle commissioni in favore dell'intermediario del credito intervenuto nell'operazione creditizia e alle spese di istruttoria dovute in corrispettivo di attività connesse alla fase di conclusione del contratto (cfr. ABF Coll. Milano, Dec. n.

7693/2025, cit.). In proposito mette conto precisare che trattandosi di oneri a maturazione istantanea, in mancanza di una previsione pattizia sul punto, la quantificazione della quota rimborsabile va eseguita secondo il criterio di proporzionalità relativa correlato alla c.d. curva degli interessi. A tale conclusione non osta il rilievo della convenuta sulla irripetibilità dei costi up front desumibile, a suo dire, dal tenore della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21), resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che le statuizioni della sentenza Lexitor non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, cit., avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)” (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023; Corte di Appello Torino, Sent. 23.06.2023, causa n. 930/2021, R.G.).

Per quanto innanzi, al netto della riduzione operata dalla resistente in sede di liquidazione del debito residuo (€ 1.206,29), tenuto conto del periodo di dilazione non usufruito (n. 71 rate residue su n. 120 previste in origine), il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rimborso, in favore della ricorrente, dell'importo complessivo di euro 1.979,00, la cui quantificazione trova riscontro nella seguente tabella elaborata con dettaglio di voci:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		49
rate residue		71
TAN ▶		3.60%
		% restituzioni
		- in proporzione lineare 59.17%
		- in proporzione alla quota interessi 36.89%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	spese di istruttoria (up front)	€ 450.00	€ 266.25	€ 165.99		€ 165.99
	commissioni intermediario (up front)	€ 2,142.00	€ 1,267.35	€ 790.12		€ 790.12
	comm.finanz.non rimborsabi (recurring)	€ 1,729.23	€ 1,023.13	€ 637.86		€ 1,023.13
	comm.finanz. Rimborsabili (recurring)	€ 1,845.60	€ 1,091.98	€ 680.79		€ 1,091.98
	oneri incasso rata ...	€ 193.20	€ 114.31	€ 71.27		€ 114
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0
	rimborsi senza imputazione				€ 1,206.29	-€ 1,206.29
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1,979
interessi legali						1

Sulla somma come sopra determinata vanno riconosciuti gli interessi legali maturati dalla data del reclamo sino al soddisfo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.979,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE